

BANDI, AGEVOLAZIONI, BONUS, CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

di CLARA POLLET, SIMONE DIMITRI

Diciture per credito di imposta 4.0 e 5.0 (DDL semplificazioni)

Il DDL semplificazioni 2025 prevede che i riferimenti normativi obbligatori per il riconoscimento dei crediti di imposta 4.0 e 5.0 siano sostituiti da uno specifico codice identificativo degli investimenti stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, con procedura d'urgenza, un disegno di legge che introduce misure di semplificazione per le imprese. È quanto si legge nel comunicato stampa del governo n. 138 del 4.08.2025. Tra le misure di semplificazione in materia fiscale, il testo prevede: la soppressione di alcuni riferimenti normativi nelle fatture per i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta per investimenti relativi alle misure cd "Industria 4.0" e "Transizione 5.0"; la mancata sanzione in caso di ritrasmissione tempestiva delle dichiarazioni trasmesse telematicamente e scartate; i tempi per il versamento dell'imposta sostitutiva sui premi e la disciplina dell'acquiescenza all'avviso di accertamento o di liquidazione, mediante formulazione di un'istanza di accertamento con adesione.

In particolare, per i crediti 4.0 e 5.0 è prevista la soppressione dei riferimenti normativi nelle fatture ma è richiesta in sostituzione l'indicazione di uno specifico codice identificativo. Ad oggi l'art. 1, c. 1062 L. 30.12.2020, n. 178, prevede che, ai fini dei controlli, sia conservata la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati da parte dei soggetti che si avvalgono del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali Industria 4.0, devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei cc. da 1054 a 1058-bis, dell'art. 1, L. 178/2020, pena la revoca del beneficio.

Allo stesso modo per gli investimenti in beni Transizione 5.0, l'art. 38, c. 15 del D.L. 2.03.2024 n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29.04.2024 n. 56 prevede che sui documenti di spesa ci sia l'espresso riferimento alle disposizioni normative. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la **documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili**. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

Con il disegno di legge semplificazioni 2025 in sostituzione dell'espresso riferimento alle norme di legge è prevista l'indicazione di un **codice identificativo** degli investimenti 4.0 e 5.0 che sarà stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Entrambe le disposizioni relative al credito di imposta 4.0 e 5.0 si applicano con riferimento alle spese per l'acquisto di beni agevolati, sostenute, ai sensi dell'articolo 109 del Tuir dalla data di pubblicazione del provvedimento citato. Secondo l'art. 109, Tuir le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà.